



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune@comunealassio.it

Settore 1^o - Servizio 1.3

Ufficio Salvaguardia Ambientale

Ordinanza N° 263

Oggetto: PROVVEDIMENTI URGENTI E CONTINGIBILI IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

PRESO ATTO che il sul territorio comunale sono stati eseguiti, nelle aree pubbliche, interventi miranti alla derattizzazione e disinfestazione che non sono risultati sufficienti ad attenuare la presenza di topi, scarafaggi e zanzare;

CHE alla luce di quanto sopra si è reso necessario provvedere ad effettuare interventi nelle aree private, vista la possibilità di rischi sanitari connessi alla presenza di topi e scarafaggi;

TENUTO CONTO:

CHE l'art. 50, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza w dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali;

CHE il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;

CHE l'art. 13, comma 2 della Legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato o alle regioni (comma1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale;

CHE il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che in caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da eseguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia

dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico - amministrativo;

TENUTO CONTO che, data la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241;

VISTO il testo Unico delle leggi sugli Enti Locali (D.Lgs.267/2000);

VISTO l'art. 344 del R.D. n. 1265/1934;

VISTI gli articoli 13 e 32 della Legge n. 833/1978.

ORDINA

A tutti i proprietari ed a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano disponibilità di immobili (edifici, costruzioni, spazi e/o aree, locali) nessuno riservato e/o escluso, di appartenenza a privati e/o Enti siti sul territorio comunale di:

1. provvedere a loro cura, spese e responsabilità, all'integrale e completa derattizzazione e disinfestazione degli immobili anzidetti, entro 10 giorni dalla data della presente ordinanza, avvalendosi per l'esecuzione, esclusivamente di ditte specializzate in materia di derattizzazione e disinfestazione, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
2. effettuare almeno 3 (tre) trattamenti, ad intervalli non inferiori ai 30 (trenta) giorni e non superiori a 40 (quaranta) giorni dalla data della presente ordinanza;
3. attuare il primo trattamento entro 10 (dieci) giorni dalla data della presente ordinanza;
4. provvedere a far pervenire al Settore I Servizio 1.3 Attività Territoriali – Ufficio Salvaguardia Ambientale, entro e non oltre 20 (venti) giorni dal termine del ciclo di derattizzazione e disinfestazione, apposita certificazione, rilasciata dalla ditta esecutrice dei lavori, comprovante l'avvenuta derattizzazione e disinfestazione, specificandone le aree interessate all'intervento;

AVVERTE

CHE la violazione di quanto disposto con il presente atto comporterà per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative specificatamente previste;

CHE decorso inutilmente il termine di cui sopra si procederà senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

INFORMA

- Che il Responsabile del procedimento per il presente atto è il Geom. Luigi Tezel, Funzionario responsabile del servizio 1.3 Servizio Attività Territoriali- Salvaguardia Ambientale;
- Che il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio online e tramite manifesti affissi sul territorio;

Si fa inoltre presente:

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Genova entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- a) sia inviata copia al corpo di Polizia Municipale, per curarne l'osservanza;
- b) sia inviata copia all'ASL N.2 Savonese – Via Trieste – Alberga;
- c) sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio Ondine e tramite manifesti affissi in città;
- d) sia inviata copia alle varie associazioni di categoria interessate (Amministratori Condominiali, Albergatori, Commercianti, Agenzie Immobiliari).

Alassio, 27/06/2014

IL SINDACO
F.to(*Enzo Canepa*)